

**ACCORDO TRA IL COMUNE DI BESOZZO (VA) E IL COMUNE DI TRADATE (VA)
PER L'UTILIZZO IN COMANDO DELLA DIPENDENTE DOTT.SSA DANIELA DI
GAUDIO EX ART. 23 CCNL 16/11/2022.**

L'anno **2023**, addì, del mese di

TRA

Il **Comune di Besozzo (VA)**, con sede in via Mazzini n. 4, rappresentato in questo atto dalla Sig.ra
, in qualità di Responsabile dell'Area Finanziaria

E

il **Comune di Tradate (VA)**, con sede in Piazza Mazzini n. 6, rappresentato in questo atto dalla
, in qualità di Responsabile dell'Ufficio Personale.

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Besozzo n. 30 del 20.02.2023 è stato rilasciato nulla osta definitivo al trasferimento in mobilità, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 165/2001, della Dott.ssa _____ presso il Comune di Tradate, vincolato alla sottoscrizione di un accordo per l'utilizzo della stessa dipendente per n. 6 ore settimanali per sei mesi presso il Comune di Besozzo.;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____ il Comune di Tradate ha approvato il presente schema di accordo.

Tanto premesso le parti, come sopra rappresentate, regolano il comando della dipendente Dott.ssa come segue:

ART. 1

Oggetto, finalità e profili di riferimento

1. Il presente accordo ha per oggetto l'utilizzo da parte del Comune di Besozzo, ai sensi dell'art. 30 comma 2-sexies. del Decreto L.gs 30 marzo 2001, n. 165, delle risorse umane del Comune di Tradate, per lo svolgimento di attività afferenti procedimenti precedentemente assegnati.
2. Il presente accordo è finalizzato a soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali delle amministrazioni stipulanti e a conseguire un'economica gestione delle risorse.
3. Al personale utilizzato in base al presente accordo si applica il complesso di disposizioni derivanti dal vigente CCNL di comparto.

ART. 2

Assegnazione del personale

1. La dipendente del Comune di Tradate, Dott.ssa _____, assistente sociale cat. D, si intende assegnata al Comune di Besozzo per sei ore settimanali.
2. Le mansioni oggetto del presente accordo riguardano il compimento dei procedimenti già assegnati alla Dott.ssa _____.

ART. 3

Durata dell'accordo

1. Il presente accordo ha durata di mesi 6 (sei) fino al 31.08.2023.

2. La dipendente è assegnata temporaneamente ed a tempo parziale, per n. 6 ore settimanali, a decorrere dal giorno **1° marzo 2023** e fino al **31 agosto 2023**.
3. L'assegnazione potrà essere rinnovata su richiesta del comune utilizzatore con l'assenso dell'Ente di appartenenza previa approvazione di nuovo accordo.

ART. 4

Tempo di lavoro di assegnazione

1. La dipendente presterà servizio al Comune di Besozzo, per un tempo di lavoro pari a 6 (sei) ore settimanali e per un periodo di mesi 6 (sei).
2. La prestazione dovrà essere effettuata sulla base dell'organizzazione dell'orario di lavoro del Comune di Tradate, al fine di consentire il coordinamento di funzioni, il raccordo con l'attività degli altri dipendenti dell'ente medesimo, fermo restando il buon funzionamento dell'attività di entrambi gli Enti interessati.

ART.5

Titolarità del rapporto

1. La titolarità del rapporto organico è conservata presso il Comune di Tradate a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio.

ART.6

Rapporti finanziari

1. I rapporti finanziari tra i due Enti saranno ispirati ai principi della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri.
2. Il Comune di Tradate corrisponderà alla dipendente il trattamento economico fisso e continuativo nonché gli eventuali incrementi economici derivanti da eventuali rinnovi contrattuali relativi al periodo oggetto di accordo. Il Comune di Besozzo rimborserà al Comune di Tradate il trattamento economico fisso e continuativo (trattamento fondamentale) previsto dal CCNL in godimento alla dott.ssa _____, nonché gli eventuali incrementi economici derivanti da eventuali rinnovi contrattuali, gli oneri riflessi (fiscali e previdenziali) e l'IRAP relativi al periodo di validità del presente accordo ed in proporzione all'effettiva assegnazione.
3. Il rimborso avverrà, entro 30 giorni dalla richiesta del Comune di Tradate e secondo le modalità e gli importi quantificati dallo stesso, quantificati in proporzione all'orario di lavoro svolto nelle amministrazioni convenzionate.
4. Sono ascritte al singolo Ente le spese a questo specificatamente imputabili per prestazioni di lavoro straordinario, premi, rimborsi, trasferte, partecipazione a convegni, giornate di studio o corsi di specializzazione o altre attività svolte per conto e nell'interesse del singolo Ente.

ART. 7

Presenza in servizio - Ferie e malattia

1. Il Comune di Besozzo provvederà periodicamente ad inoltrare al Comune di Tradate il cartellino relativo alla presenza in servizio della dipendente;
2. Le ferie e gli altri congedi sono concessi direttamente ed autonomamente dall'amministrazione di appartenenza e comunicate dalla dipendente al Comune di Besozzo.
3. In caso di malattia la dipendente effettuerà le previste comunicazioni con le modalità previste dalla vigente normativa al Comune di Tradate che, ove necessario rispetto alle modalità di articolazione dell'orario di lavoro tra i due Comuni, comunicherà lo stato di malattia al Comune di Besozzo.

ART. 8

Risoluzione della convenzione

1. L'accordo potrà essere risolto nei seguenti casi:
 - per cessazione rapporto di lavoro con l'Ente titolare del rapporto di lavoro;
 - per scadenza del presente accordo;
 - su richiesta della dipendente per conclusione anticipata dei procedimenti assegnati;
 - per risoluzione consensuale dell'accordo da parte degli enti convenzionati;
 - mancato rimborso da parte del Comune di Besozzo al comune di Tradate delle somme dovute nei tempi e nei modi di cui all'art. 6 del presente accordo;
2. La risoluzione, il recesso, la rinuncia al presente accordo sono subordinate all'osservanza del periodo di preavviso tramite pec di almeno 15 giorni solari, fatte salve le diverse ipotesi previste dalla legge o dai contratti collettivi.

ART. 9

Modalità di risoluzione delle controversie

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le amministrazioni in relazione all'esecuzione del presente accordo e non risultassero risolvibili con accordi bonari, sono demandate per la loro definizione ad un collegio di tre arbitri, nominati uno dal Comune di Besozzo, uno dal Comune di Tradate ed uno di comune accordo tra le parti. In caso di disaccordo tra le parti verrà nominato dal Giudice ordinario.

ART. 10

Disposizioni generali e finali

1. Per quanto non previsto dal presente accordo, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia degli enti locali.
2. Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 24.04.1986, n. 131, ed è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi, così come previsto dall'art.15 comma 2 bis della Legge 7 Agosto 1990 n. 241 e s.m.i.

La conservazione dell'originale sottoscritta digitalmente, avverrà a cura di ciascun Ente.
Letto, approvato e sottoscritto.

Comune di Besozzo
Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(Sig.ra)

Comune di Tradate
Il Responsabile dell'Ufficio Personale
()

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 ter del Decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. – Codice dell'Amministrazione Digitale.

Per accettazione
()